



COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

"Eolie, patrimonio dell'umanità"



2018

www.comunelipari.gov.it

sindaco@pec.comunelipari.gov.it

ALBO PRETORIO

RICEVUTO IL 14 MAR, 2019

N. CRON. 734

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N° 22 del 13/3/2019

**OGGETTO: Ordinanza Contingibile ed urgente ai sensi dell'art 50 comma 4 e 54 del T.U. 18.08. 2000 n° 267 e ss. mm. ii. - Interventi contingibili ed urgenti provvisori di posizionamento massi naturali di protezione della strada pubblica e dei fabbricati circostanti e ricostruzione di parti danneggiate-
Situazione di emergenza causata dalla mareggiata in località Canneto nell'Isola di Lipari -**

IL SINDACO

VISTO/A:

- L'evento meteorico eccezionale del 23 e 24 febbraio 2019, che ha causato molteplici danni sia nella strada pubblica che nei fabbricati circostanti;
- La nota prot. n. 3616 del 25.02.2019, trasmessa al Commissario di Governo contro il Dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ed al Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile Sicilia;
- La nota prot. 3746 del 26.02.2019, trasmessa al Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile Sicilia, dove si inviava una relazione sintetica sui danni verificatesi contenente la richiesta di interventi urgenti ed inderogabili;
- Le successive note e le comunicazioni anche per le vie brevi inviate al Dipartimento della Protezione Civile Regionale prot. 4508 del 12.03.2019;
- Il ripetersi degli eventi calamitosi, in data 12.03.2019 comunicati, anche essi con nota prot. 4587 del 12.03.2019, che hanno aggravato la condizione di precarietà delle abitazioni private e della infrastruttura pubblica sita in Canneto località Calandra indispensabile alla viabilità di tutta l'isola di Lipari,
- Che alle succitate note e richieste non è seguita una risposta utile a programmare nella immediatezza un intervento di protezione della strada pubblica e dei fabbricati, indispensabile a ripristinare le condizioni di sicurezza;
- Che in assenza di un intervento di ripristino e protezione della viabilità il probabile ripetersi dell'evento anche in forma minore comprometterebbe irreparabilmente la viabilità pubblica;

- l'art. 50 comma 4 e 54 del D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i. (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di Legge;
- L'art. 15 della L. n. 225/1992 e s. m. i., il quale dispone che il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, Il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale;

CONSIDERATO:

- che la situazione che emerge dai sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali, rappresenta una situazione di estrema urgenza che può costituire pericolo per la pubblica incolumità e che, quindi, richiede l'emanazione di apposita Ordinanza Sindacale con tingibile ed urgente, ai sensi dell'art.15 della L. n. 225/1992 e ss. m. li.;
- che nel Patto per il Sud codice Rendis19IR975/G1, risulta inserito il progetto per "Interventi di riequilibrio litoraneo ed adeguamento delle opere di protezione della spiaggia in località Canneto" dell'importo complessivo di € 8.260.000,00, dove il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, sta procedendo ad effettuare la gara per il progetto definitivo ed esecutivo;
- che è stato già eseguito uno stralcio funzionale per gli interventi di protezione della spiaggia in località Canneto: messa in sicurezza e riqualificazione ambientale nell'area costiera di Unci, finanziato dal Ministero dell'Ambiente per l'importo di € 700.000,00 giusto D.M. 03.11.2006, dove sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 1. Autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali - Servizio II per i Beni Paesistici, Naturali, Naturalistici e Urbanistici - Messina, con nota prot. n. 6208/08/cc in data 30-07-08, assunta presso il protocollo del Comune di Lipari al n. 24549 del 06-08-08;
 2. Parere della Soprintendenza del Mare - Servizio Beni Archeologici, rilasciato con nota prot. n. 1044/II del 04-08-08 ed assunto presso il protocollo del Comune di Lipari al n. 24364 del 04-08-08, trasmesso all'Ufficio del R.U.P. con nota prot. n. 24364/08 del 06-08-08 da parte del 3° Settore / 1° Servizio (Programmazione e Gestione del Territorio) del Comune di Lipari;
 3. Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico rilasciata dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste - U.O.B. 1 di Messina con nota prot. n. 12002 Pos. IV - 4 - 36 del 24-07-08, assunta presso il protocollo del Comune di Lipari al n. 24572 del 06-08-08;
 4. Parere favorevole sotto il profilo urbanistico (conformità urbanistica) rilasciato dal 3° Settore / 1° Servizio (Programmazione e Gestione del Territorio) del Comune di Lipari, con nota Prot. n. 20857/08 del 06-08-08;
 5. Nulla osta igienico sanitario rilasciato dall'A.S.L. n. 5 di Messina - Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica di Lipari, con nota prot. n. 902/ISP del 01-08-08, assunta presso il protocollo del Comune di Lipari al n. 24344 del 04-08-08;
 6. Parere dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Servizio 2 - V.A.S. - V.I.A., U.O. 2.5 - Opere Marittime, Portuali e Civili in genere, con D.R.S. n. 1142 del 10-11-09, con il quale è stato rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni;

PRESO ATTO:

- che gli interventi provvisori da effettuare sono simili a quelli già realizzati in località Unci, in prossimità della zona di intervento oggetto della presente;
- della disponibilità dell'impresa Edile Biviano Angelo ad effettuare gli interventi di che trattasi ;

RITENUTO

- doversi adottare le necessarie misure a tutela della pubblica incolumità;

VISTI:

- gli art. 50 c.4 e 54 del T.U. 18.08.2000, n.267 e l'art.15 della L. n. 225/1992 e s. m. i.;
- la Sentenza del Consiglio di Stato n° 670 del 10.02.2010 che riconosce al Sindaco la potestà di adottare, quale Ufficiale di Governo, provvedimenti contingibili ed urgenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi problemi che minacciano l'incolumità dei cittadini; potere che può essere esercitato per affrontare situazioni di carattere eccezionale costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità , per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico. Ed inoltre chiarisce che ai fini della legittimità dell'Ordinanza contingibile è necessario e sufficiente la sussistenza e l'attualità del pericolo, cioè il rischio concreto di un danno grave ed imminente, a nulla rilevando che la situazione di pericolo fosse nota da tempo, specie quando con il provvedimento si possono anche prevenire possibili danni futuri;

Per quanto sopra premesso, ritenuto di dover provvedere nel merito,

ORDINA

1. all'impresa Biviano Angelo l'esecuzione dei lavori di provvisori necessari - nelle more dell'esecuzione degli interventi in programmazione sopra descritti, per mitigare la situazione di pericolo che minaccia il tratto di costa in località Calandra di Canneto, che consistono nella collocazione di massi naturali, in modo provvisorio che verranno rimossi con l'intervento definitivo. Soluzione adottata e realizzata località Unci di Canneto come da Pareri/Nulla Osta citati in premessa;
2. alla P.O. del 1° Servizio del III ° Settore l'adozione degli adempimenti successivi scaturenti dal presente provvedimento nonché il controllo e la Direzione dei lavori degli stessi;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia notificata, a mezzo PEC, al Ditta esecutrice Impresa Edile Biviano Angelo, alla P.O. del 1° Servizio del III ° Settore, al Dirigente del II ° e del III ° Settore;

DISPONE INFINE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Commissario di Governo contro il Dissesto idrogeologico nella regione Siciliana;
- Dipartimento Protezione Civile regionale;
- Prefettura di Messina;
- Assessorato Territorio e Ambiente- Dipartimento Ambiente;
- Comando della Stazione dei Carabinieri di Lipari;
- Capitaneria di Porto Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari;
- Distaccamento Forestale di Lipari;
- Comando della Polizia Municipale del Comune di Lipari;

- Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Messina;
- All'Ufficio notifiche del Comune per la pubblicazione all'albo on line.

INFORMA

1. che è fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e fare osservare la presente Ordinanza;
2. che avverso al presente provvedimento è ammesso:
 - a. ricorso ala Prefetto nel termine di trenta giorni all'albo on line dell'Ente;
 - b. ricorso al Tar Sicilia sezione di Catania, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo on line dell'Ente;

Dalla Residenza Municipale, 13 MAR 2019



Il Sindaco
(Michele Sorigianni)